



COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania

AVVISO PUBBLICO MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19

Decreto Legge 23/11/2020 n.154 - OCDPC n. 658 del 29 Marzo 2020.

RIAPERTURA TERMINI

L'Amministrazione Comunale

Visto il D.L. n. 154 del 23/11/2020 "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Gen. n. 291 Parte I del 23/11/2020

RENDE NOTO CHE

sono riaperti i termini per la presentazione di nuove istanze per l'accesso alle misure di solidarietà alimentare, tramite l'erogazione di buoni spesa elettronici utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità da destinare alle famiglie maggiormente esposte agli effetti economico-sociali dell'emergenza Covid - 19.

Tali buoni consentiranno l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali che saranno inseriti sul sito web del comune di Mascali.

POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA i cittadini residenti nel Comune di Mascali in particolare:

- Le persone prive di qualsiasi reddito e di sostegno pubblico;
- Le persone che, a causa della situazione di emergenza sanitaria ed economica, a causa della perdita o contrazione del reddito, si trovano in difficoltà finanziarie: lavoratori dipendenti o autonomi la cui attività lavorativa è stata ridotta o sospesa, lavoratori con reddito di natura occasionale la cui attività è stata temporaneamente interrotta, lavoratori saltuari o intermittenti;
- **Residualmente** le persone che, risultano destinatari di forme di sostegno pubblico e/o di reddito (a titolo esemplificativo: RdC, ReI, Naspi, indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni, indennità compensative della crisi da emergenza sanitaria, altre forme di sostegno previste a livello nazionale o regionale, ecc.);
- Intestatari di conto corrente (bancario, postale, ecc.), carte prepagate, ecc., aventi alla data del 30.04.2022, un saldo non superiore a € 6.000,00 accresciuto

di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 12.000,00.

La pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento sono da escludersi dal computo del beneficio.

ENTITA' DEL BUONO SPESA

L'importo del buono spesa è determinato nel minimo di €. 100,00 e nel massimo di €. 400,00 secondo motivata valutazione degli Uffici di Servizio sociale che terrà conto del numero di componenti del nucleo familiare ed eventuale presenza di soggetti appartenenti alle categorie deboli; Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:

- nucleo familiare composto di n. 1 persona	€ 100,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone	€ 150,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone	€ 250,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone	€ 300,00
- nucleo familiare composto di n. 5 persone	€ 350,00
- nucleo familiare composto di n. 6 persone	o più € 400,00

Il valore dei buoni spesa attribuibili, potrà essere rimodulato qualora i soggetti richiedenti venissero a trovarsi nell'identica posizione, in base ai criteri di precedenza indicati nell'avviso e le somme disponibili risultassero insufficienti ad assicurare a tutti i beneficiari la superiore articolazione degli importi.

I buoni spesa saranno erogati prioritariamente alle persone e ai nuclei familiari privi di reddito da lavoro e non assegnatari di sostegno pubblico (a titolo esemplificativo: Reddito di Cittadinanza, Naspi, CIG, pensione), fino ad esaurimento dei fondi, previa verifica della completezza dell'istanza ricevuta.

Nello specifico, nell'individuazione dei beneficiari, i Servizi sociali procederanno alla redazione di apposita graduatoria, che sarà approvata con determina di Area I, che tenga in debita considerazione:

a) Situazione Reddittuale del nucleo familiare del richiedente, resa ai sensi del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, in corso di validità; la situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente e dai familiari conviventi (coniuge o conviventi *more uxorio*, figli, discendenti dei figli, genitori, nuore, suoceri, fratelli e nonni).

b) aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una delle seguenti cause: perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali, mancato inizio lavoro stagionale, perdita del lavoro precario, sospensione o forte contrazione dell'attività di lavoro autonoma, perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza;

c) indici sociali (composizione del nucleo familiare e compresenza di categorie vulnerabili quali minori, disabili, etc) che motivano la concessione del beneficio a determinati utenti, anche già seguiti dagli uffici di Servizio Sociale e non assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico;